

Rudolf GmbH – Condizioni per l'esportazione Italia

I. Offerta, firma del contratto

1. Le seguenti condizioni generali per l'esportazione valgono per tutte le consegne da noi effettuate e per tutte le prestazioni nella misura in cui non siano stati presi altri accordi specifici. Condizioni del committente che differiscano da queste non sono da considerarsi per noi vincolanti. L'accettazione di consegne o prestazioni vale come riconoscimento delle nostre condizioni.
Le nostre offerte sono senza impegno salvo nel caso in cui siano stati presi espressamente altri accorsi al riguardo.
2. Gli allegati riferentisi all'offerta come stampati, campionari e indicazioni di peso sono da considerarsi solo come approssimativamente determinanti a meno che non vengano espressamente indicate come vincolanti. Il fornitore ha il diritto di effettuare modifiche nella costruzione tecnica e nella composizione chimica dei prodotti tenendo debitamente conto degli interessi del committente.
3. Clausole accessorie, cambiamenti o variazioni rispetto a queste condizioni di consegna devono essere fissate dalle parti in forma scritta.
4. Per quantità, modalità e oggetto della fornitura è determinante l'accettazione scritta dell'ordine da parte del fornitore o, in caso questa non venga rilasciata, la fattura del fornitore.

II. Prezzi

1. I prezzi sono intesi esclusa l'IVA. Per la calcolazione sono determinanti i pesi, il numero dei pezzi e le quantità rilevate dal fornitore se il committente non obietta immediatamente. I costi per un'assicurazione di trasporto sono a carico del committente ad eccezione che siano oggetto di altri accordi presi individualmente.
2. Per quanto riguarda i prezzi valgono gli accordi presi individualmente secondo la seguente indicazione: se tra l'ordine e la consegna trascorrono più di tre mesi nel caso di un incremento dei costi legato all'ordine il fornitore è autorizzato ad aumentare il prezzo fino a 10 punti percentuali. Ove si renda necessario un aumento del prezzo pari a più del 10%, le parti contraenti devono raggiungere un accordo a questo proposito. Se non si arriva ad un accordo, il fornitore ha il diritto di scegliere tra il recesso dal contratto o l'effettuazione della consegna al prezzo pattuito più il 10%. In caso di recesso il committente non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento danni.

III. Fornitura

1. Per il periodo di consegna valgono gli accordi contrattuali presi individualmente. Il periodo di consegna è da considerare come rispettato anche qualora il fornitore abbia comunicato la sua disponibilità alla consegna e il committente non accetti tuttavia l'oggetto della consegna entro il dato periodo.
2. Il committente è obbligato ad accettare immediatamente la merce consegnata e i documenti anche nel caso in cui la merce presenti difetti di secondaria importanza e anche nel caso in cui la quantità in uso corrente differisca da quella ordinata. Se il committente non accetta ugualmente la merce o rifiuta

l'accettazione dei documenti è tenuto a farsi carico di tutti i costi, dei canoni, della perdita di interessi, delle spese di deposito, delle spese di dogana e eventualmente anche dei costi di vendita all'asta della merce.

3. Gravi guasti non prevedibili dal fornitore e a lui non imputabili, superamenti dei termini di consegna o mancate consegne da parte dei subfornitori del fornitore, mancanza di materie prime, energia o forza lavoro, scioperi, serrate, difficoltà nel reperimento dei mezzi di trasporto, disturbi del traffico, disposizioni dell'autorità superiore e altre cause di forza maggiore che influiscano sulle prestazioni del fornitore o dei subfornitori allungano il tempo di consegna per la durata dell'impedimento alla prestazione nella misura in cui determinano le possibilità di consegna della merce. Inizio e fine di tali difficoltà devono essere comunicate dal fornitore al committente il più presto possibile.
4. Sono ammesse forniture parziali della merce che risultino accettabili per il committente. Le consegne vengono effettuate in confezioni standard.
5. L'obbligo di consegna del fornitore rimane in sospeso per tutti gli affari con il committente fino a quando questi non abbia ancora provveduto ad effettuare un mancato pagamento nonostante ingiunzione.
6. Nel caso in cui dalle due parti contrattuali non siano stati presi accordi specifici il committente deve provvedere a tutti i permessi, documenti e altre condizioni per l'introduzione della merce e per il pagamento del prezzo d'acquisto, il fornitore invece per le condizioni di esportazione.
7. Se la consegna ritarda a causa di circostanze da attribuire al committente questi deve farsi carico del rischio di ritardo del giorno di pronta consegna. Il fornitore è però obbligato secondo i desideri e a spese del committente di procurare le assicurazioni che questi richiede.

IV. Spedizione, passaggio di rischio, confezione

1. In mancanza di accordi specifici il fornitore sceglie termini e modalità della spedizione, tenendo dovuto conto degli interessi del committente.
2. Il rischio di rovina, perdita o danneggiamento della merce passa al destinatario al momento della consegna della merce o, in caso di ritiro, nel momento in cui ne è stata comunicata la disponibilità. Questo vale anche per la consegna franco di porto.
3. La merce che diviene oggetto di reclamo può essere ritornata solo con espresso consenso del fornitore.
4. I cartonaggi in prestito devono essere restituiti immediatamente dal committente a proprie spese. La perdita o il danneggiamento di un cartonaggio in prestito vanno, nel caso in cui siano da ricondurre al committente, a suo carico fino a che non siano ritornati in possesso del fornitore. I cartonaggi in prestito non devono essere utilizzati per altri scopi o per contenere altri prodotti, bensì sono solo per il trasporto della merce consegnata. Le contraddistinzioni non devono essere rimosse.
5. Se le clausole di consegna "franco a bordo", "costo, assicurazione e nolo", "franco stabilimento" e altre sono state concordate valgono per la loro interpretazione gli Incoterms della versione attuale al momento della firma del contratto.

V. Pagamento

1. Per il pagamento valgono gli accordi presi in sede separata. Le cambiali e gli assegni

vengono solo accettati previo accordo specifico e solo per il pagamento dopo la calcolazione di tutte le spese di riscossione e sconto. I pagamenti vengono considerati effettuati solo quando la somma è definitivamente disponibile su uno dei conti del fornitore. Sono esclusi ritenzioni o addebiti per diritti rivendicati dal committente ma controversi dal fornitore.

2. Il fornitore si riserva il diritto di usare a propria scelta pagamenti a saldi delle voci di un conto di più vecchia data più gli interessi maturati per ritardato pagamento e più i costi, e precisamente nell'ordine: costi, interessi, credito principale. Sono esclusi da questo regolamento i reclami contro i quali sia stata avanzata l'obiezione di difetto.
3. Per pagamenti attraverso lettera di credito valgono le vigenti norme unitarie e prassi relative alle lettere di credito edite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Se il pagamento del prezzo d'acquisto si svolge attraverso assegni, cambio, lettere di credito, cassa in cambio di documenti, documenti in cambio di accettazione e simili lo svolgimento è indipendente dall'affare d'acquisto. Il committente è quindi obbligato ad astenersi da qualsivoglia intervento nel corso del pagamento e particolarmente in caso di reclamo per difetto.
4. La non osservanza delle condizioni di pagamento pattuite o altri fattori che secondo i comuni parametri bancari lascino presupporre un sostanziale peggioramento delle condizioni patrimoniali del committente comportano la immediata scadenza di tutti i crediti del fornitore che si basino sullo stesso rapporto giuridico. Il fornitore ha il diritto di chiedere dei pagamenti anticipati per tutte le forniture non ancora effettuate e dopo lo scadere invano di un periodo di tempo da lui adeguatamente stabilito di recedere dal contratto e richiedere un risarcimento danni e recuperare la merce non ancora pagata a spese del committente.
5. Se il committente non paga o non paga interamente entro il periodo di tempo stabilito è tenuto a pagare gli interessi per l'importo non ancora versato secondo il § 288 del BGB dell'8% sul tasso di interesse di base secondo il § 247 del BGB. Resta inviolato il diritto del fornitore di avvalersi di una penalità di mora.

VI. Reclami, diritto di indennizzo per difetto, responsabilità civile

1. I reclami riguardanti la costituzione o la quantità della merce devono essere immediatamente resi noti al fornitore in forma scritta con indicazione del numero della fattura e della spedizione, del prodotto e della contraddistinzione al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della merce, difetti nascosti al più tardi entro 7 giorni dalla loro scoperta.
2. Il committente è tenuto, avvalendosi eventualmente di lavorazioni di prova, ad accertarsi che la merce fornita sia adatta allo scopo previsto.
3. In caso di reclami segnalati e motivati in tempo debito il fornitore ha il diritto di adempiere il suo dovere in un periodo di tempo adeguato. Il doppiamente ripetuto mancato adempimento del fornitore, la sua impossibilità, l'ingiustificato rifiuto o l'irragionevolezza per il committente danno diritto al committente di scegliere tra una riduzione dell'importo da pagare o il recesso dal contratto.
4. Sono esclusi i diritti di indennizzo per danni o spese del committente indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per violazione di doveri nel rapporto obbligatorio di imposta relativo o per atti non permessi. Rimangono esclusi i casi della responsabilità cogente secondo la legge di

responsabilità per i prodotti, per violazione della vita, del corpo e della salute come in caso di danneggiamento premeditato o di grave negligenza.

In caso di lesione di importanti doveri contrattuali il diritto di risarcimento danni è limitato al danno tipico e previsto nel contratto in caso non si presenti una delle sopraccitate responsabilità cogenti.

Una responsabilità per danni dovuti alle conseguenze di difetti causati dalla violazione di doveri è esclusa nella misura in cui tali doveri non riguardassero proprio la protezione da tali danni conseguenti. Un cambiamento dell'onere della prova a danno del committente non è legato ai regolamenti precedenti.

5. Le esclusioni di responsabilità sopraccitate valgono anche per la responsabilità personale di impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentati e degli aiutanti.
6. I diritti del committente ad una garanzia rimangono illesi dalle norme sopraccitate.
7. I diritti di indennizzo per difetti riguardati i prodotti forniti cadono in prescrizione dopo un anno ad esclusione dei diritti del committente nei confronti del fornitore dovuti a difetti da lui dolosamente taciuti.

VII. Consulenza tecnica d'uso

1. La consulenza tecnica d'uso viene fornita dal fornitore secondo le sue conoscenze / comunicando tutto ciò di cui è a conoscenza. Tutte le indicazioni e le informazioni sull'idoneità e sull'utilizzo dei prodotti non esonerano il committente dall'effettuare esami e prove per accertare l'idoneità dei prodotti per i procedimenti e gli scopi da lui previsti.
2. Inoltre il committente deve assolutamente osservare le specificazioni sul foglio dei dati di sicurezza per il trattamento dei materiali forniti e il loro campo di impiego.
3. Il committente è obbligato ad indicare per iscritto al fornitore gli standard tecnici vigenti nel suo paese riguardo al prodotto fornito. In caso di omissione non può dare al fornitore la responsabilità di non avere rispettato questi standard. Inoltre il committente è in questo caso obbligato a dispensare il fornitore da ogni responsabilità da ciò derivata a carico di terzi. La dispensa dalla responsabilità è nulla se il fornitore ha agito in modo premeditato o per negligenza pur conoscendo le norme in vigore nel paese del committente.
4. Nel caso in cui il committente voglia utilizzare la merce per scopi diversi da quelli discussi o concordati a voce o per iscritto, con il fornitore può solo farlo dopo abbondante sperimentazione e ricerca e previa eventuali necessarie autorizzazioni o certificazioni da parte dell'autorità competente.

VIII. Riserva di proprietà

1. Il fornitore conserva la proprietà di ogni singola merce spedita al committente fino a che il committente non abbia pagato interamente la merce. Prima del passaggio di proprietà di singole merci il committente deve tenerle in deposito per il fornitore e immagazzinarle in modo che siano riconoscibili come proprietà del fornitore.
2. Se il vigore legislativo della riserva di proprietà dipende da una particolare registrazione o da altro presupposto il committente è tenuto a creare questi presupposti ovvero sia ad informare e assistere il fornitore in modo adeguato.
3. In caso di nullità della riserva di proprietà, indipendentemente dalla sua causa, il committente è tenuto su richiesta del fornitore a procurare una assicurazione pari al valore della merce fornita.

4. In caso di ritardo nei pagamenti del committente il fornitore ha il diritto anche senza esercitare il diritto di recesso e senza istituzione di una proroga a spese del committente di richiedere la temporanea restituzione della merce di sua proprietà.

IX. Luogo d'adempimento e foro competente

1. Luogo d'adempimento per la fornitura è il rispettivo ufficio spedizioni del fornitore, per il pagamento la sua sede.
2. Il foro competente è a scelta del fornitore la propria sede o il foro competente del committente. Lo stesso vale per i processi di documenti, cambiali e assegni.
3. Il rapporto contrattuale e tutte le implicazioni legislative ad esso concernenti sottostanno unicamente al diritto della Repubblica Federale Tedesca ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG).

X. Clausole salvatorie, lingua

1. Attraverso la nullità di una o più clausole rimane intatto il valore delle altre disposizioni e del contratto. Le parti contrattuali sono obbligate a sostituire le clausole nulle attraverso altre regole che economicamente rispecchino al meglio le clausole nulle.
2. Il testo tedesco è determinante per queste condizioni di esportazione. Tutte le difficoltà di interpretazione o insicurezze sono da chiarire partendo dal testo tedesco.

XI. Conferma delle clausole vessatorie

Oltre a altre condizioni il committente accetta per iscritto anche le clausole sopraccitate al comma II.2., V.4. e V.6. (diritti di recesso), VI.4. (limiti di responsabilità), VIII. (riserva di proprietà), IX.2. (accordo sul foro competente).

Firma del committente